

N. 41/2020 Semt.
N. 49/2020 Fall
N. 50/2020 Ref.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Guglielmo Avolio	presidente
dott. Roberto Beghini	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle riunite cause iscritte ai numeri 40 e 44 dell'anno
2020, sulla richiesta del
PUBBLICO MINISTERO
presso l'intestato Tribunale,

RICHIEDENTE

e sul ricorso di
DANIELE FARINA e altri,
con l'avv. Alessio Giovanazzi,

RICORRENTI

per la dichiarazione di fallimento di
F.LLI LUCHESA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 00435560222),
con l'avv. Francesco Iaderosa;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal pubblico
ministero, dai ricorrenti e dal resistente insistendo nella
dichiarazione di fallimento del resistente.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le istanze meritano accoglimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto. Del resto, ha già trovato accoglimento, in precedenza, la domanda della società debitrice di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, 1. fall., sì che occorre altresì escludersi la ricorrenza, in capo ad essa società, del possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 1. fall.

Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità della resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) le perdite di esercizio riportate nei bilanci relativi agli anni 2017 e 2018, che ha azzerato il capitale sociale e portato, nel 2018, il patrimonio netto in campo negativo per oltre 100 mila euro;
- b) il fatto stesso che l'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese sia quello relativo all'anno 2018;
- c) l'omesso pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti, lavoratori dipendenti della società resistente, per retribuzione, trattamento di fine rapporto e altre spettanze, crediti inutilmente azionati con procedimento monitorio (cfr. docc. da 1 a 12 ricorrenti), tenuto presente che si tratta di costi correnti d'impresa normalmente destinati ad esser coperti dai ricavi generati dalla produzione che essi costi concorrono a realizzare;
- d) i recenti e consistenti inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS, con cartelle di pagamento e un

avviso di addebito affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 82.848,60 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione), e con ulteriori debiti tributari accertati d'ufficio dall'amministrazione finanziaria per complessivi euro 66.126,68, non ancora affidati all'agente della riscossione;

- e) l'esecuzione immobiliare subita, iscritta sub RGE n. 88/2019 di questo Tribunale (v. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso la cancelleria di questo Tribunale).

E' appena il caso di osservare che la società debitrice, dopo che le qui riunite cause sono passate in decisione, ha depositato ricorso per la dichiarazione del proprio fallimento, iscritto sub R.G. n. 62 del 2020.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di F.LLI LUCHESA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore Maurizio Postal;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

5) stabilisce il giorno 25/02/2021 alle ore 10:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, 18 NOV. 2020

Il giudice estensore

Benedetto Sieff

Il presidente

Guglielmo Avolio

IL CANCELLIERE
Luca Moser

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 19 NOV 2020

IL CANCELLIERE
Luca Moser